



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SEGRETERIA

Allegato A) ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26
DEL 04/05/2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ DEL _____

Titolo I

Art. 1- Principi fondamentali

1. Il presente Regolamento nasce dalla necessità di disciplinare la tutela degli Animali nel territorio Municipale, assicurando loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente legislazione per i Comuni.

Si richiama, in particolare, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata presso l'Unesco il 15/10/1978, alla Convenzione Europea per la protezione degli animali d'affezione, adottata a Strasburgo il 13/11/1987, alla legge Nazionale 189/2004 ed alla Legge regionale n° 25 adottata in Lombardia il 12/07/2006 e successive modifiche (5/2008).

2. Istituzione del Garante degli Animali

Al fine di affermare i principi ed i valori di cui al precedente comma, il Comune istituisce con nomina del Sindaco il "Garante per la tutela degli Animali".

3. Requisiti e funzioni del Garante degli Animali

L'ufficio del Garante degli Animali avrà la funzione di recepire segnalazioni e reclami relativi a fatti, comportamenti che costituiscono reati nei confronti degli animali, domestici e selvatici, nonché rapportarsi con le autorità competenti per risolvere i problemi segnalati, vigilare sull'osservanza di leggi e regolamenti e sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

Dovrà accogliere e formulare proposte per migliorare le condizioni di vita degli Animali, anche in merito a specifiche esigenze e problematiche sul territorio; promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione sui temi della tutela e del rispetto degli Animali, favorire la diffusione della conoscenza delle norme relative alla tutela degli Animali ed alla convivenza con gli stessi; relazionarsi con le associazioni sul territorio, collaborando alle iniziative, ma anche coordinandone le attività; collaborare con le istituzioni per migliorare i servizi e le strutture di accoglienza ed assistenza degli Animali, svolgendo anche funzione di controllo sulle stesse.

Il Garante degli Animali dovrà essere punto di riferimento per i cittadini, le associazioni, l'Asl e poter agire in giudizio in procedimenti per maltrattamento Animali.

4. Competenze attuative

La competenza di intervento, vigilanza sul territorio e di redigere i verbali per l'applicazione delle sanzioni amministrative, sarà affidata ai seguenti organi:

- Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Guardie zoofile volontarie riconosciute.

5. Il presente regolamento si applica sia agli animali di cui si abbia custodia (pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi) sia agli animali selvatici, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quali elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto di un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

-
5. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
 6. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 3 - Segnalazione ed autorizzazione per apertura strutture

1. Per l'attivazione delle strutture fisse o mobili, di cui segue elenco, destinate in modo continuativo o temporaneo alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, l'interessato deve fare richiesta di autorizzazione al Comune, su parere favorevole dei competenti servizi ASL :
 - a) Canili, gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi;
 - b) Gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
 - c) Negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio all'ingrosso, toelettature.
 - d) Mostre ed esposizioni;
 - e) Giardini zoologici, mini zoo ed assimilabili;
 - f) Locali di degenza presso strutture veterinarie;
 - g) Stalle, scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico.
2. E' soggetto ad autorizzazione il possesso di specie esotiche e protette (rettili, tartarughe, etc.).
3. Il possesso di un numero limitato di animali a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci), condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.

Art. 4 - Custodia di animali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per possessore colui che detiene l'animale, anche temporaneamente.
2. Ogni animale deve essere accudito nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della sua specie, razza ed età, in modo tale da evitare condizioni di stress o sofferenza.
3. Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
4. L'utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante l'educazione o l'addestramento, deve essere limitato alle situazioni indispensabili e ne è comunque vietato l'abuso.
5. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
6. I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia di animali, devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e di igiene, aerazione, illuminazione e riparo. Devono, inoltre, rispettare le misure minime di standard previste dalla legge (vedi tabelle allegate).
7. L'uso di mezzi di contenzione momentanea, è consentito solo se necessario ed applicato con le modalità corrette e comunque in modo da non arrecare sofferenza all'animale.
8. E' vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie, eccetto che per particolari prescrizioni veterinarie provvisorie (vedi comma precedente).
9. E' vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero arrecare pregiudizio agli animali stessi o alle persone.

Art. 5 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona, che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti è soggetta a sanzione amministrativa.

Art. 6 – Nutrizione e cura

1. Il possessore degli animali ha l'obbligo di accudirli ed alimentarli secondo le necessità della loro specie, razza ed età: ogni animale custodito deve avere accesso ad una quantità di acqua e di cibo adeguati, salvo diversa disposizione del medico veterinario.
2. Il possessore deve controllare lo stato di salute degli animali e provvedere affinché, se feriti o malati, ricevano tempestivamente un trattamento appropriato e cure da parte di un medico veterinario.
3. Il possessore, inoltre, verifica le strutture di detenzione, affinché garantiscano la sicurezza degli animali; eventuali difetti delle strutture stesse, vanno eliminati, per non compromettere le condizioni di benessere degli animali.
4. La violazione degli obblighi all'alimentazione di cui al comma 1, al controllo dello stato di salute di cui al comma 2, nonché alla verifica circa la sicurezza di cui al comma 3 prevedono una sanzione amministrativa.

Art. 7 – Strutture di ricovero

1. I requisiti per l'attivazione delle strutture, di cui all'art. 3, dovranno essere conformi alle norme specifiche in materia, ove esistenti, compreso il presente regolamento, e devono essere finalizzate a:
 - Garantire il benessere degli animali, in qualsiasi situazione climatica;
 - Prevenire l'insorgere di inconvenienti igienici;
 - Prevenire la diffusione di malattie.
2. Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli animali, in rapporto alle condizioni climatiche ed alle necessità della specie.
3. Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale.
4. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi, in modo che gli animali ospitati possano reggersi, muoversi e coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali.
5. Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa. Le vasche o acquari devono avere dimensioni atte a permettere agli animali di potersi muovere liberamente.

Titolo II - Animali domestici

Art. 8 – Specie domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali genericamente definiti “da affezione” (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui ai successivi articoli) e gli animali “da reddito” (equini, bovini, suini, ovini e caprini, conigli e volatili domestici).

Art. 9 – Cani

1. I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all'aperto. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Per ogni altro requisito si fa riferimento alla tab.1 del presente Regolamento.
2. Deve essere evitato tenere i cani alla catena. Qualora si renda necessario, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di movimento, senza alcun intralcio e che la catena sia mobile con anello rotante agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza, per non più di otto ore giornaliere. L'animale deve sempre poter raggiungere il suo box, l'acqua e la zona ombreggiata.

E' vietato l'allacciamento della catena a collari a strozzo o similari.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma è prevista una sanzione amministrativa.

3. Ai cani accompagnati dal possessore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compresi giardini e parchi, fatta eccezione per le aree presso le quali l'Amministrazione Comunale abbia posizionato specifici cartelli di divieto d'accesso. Rimane vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per determinati scopi, come le aree giochi per bambini, o le aree pubbliche o ad uso pubblico e/o situate in aree condominiali di proprietà comune, quando a tal fine siano chiaramente delimitate. L'amministrazione comunale destinerà ai cani appositi spazi, opportunamente attrezzati, nei quali possano muoversi liberamente senza guinzaglio, sempre sotto la vigilanza e la responsabilità del detentore.
4. Gli accompagnatori dei cani dovranno asportarne le deiezioni solide; è fatto obbligo a chiunque conduce cani nelle aree pubbliche o su altrui proprietà a munirsi di idonei strumenti, paletta e sacchetto di plastica atti alla pronta rimozione degli escrementi. Per l'inosservanza degli obblighi di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa.
5. Gli obblighi di cui al comma precedente non si applicano rispetto alle persone non vedenti, ipovedenti, diversamente abili o con gravi difficoltà motorie.
6. I cani ove mantenuti liberi, in luoghi da sorvegliare non aperti al pubblico, devono essere comunque segnalati all'entrata degli ambiti interessati mediante l'esposizione di apposito cartello con la dicitura “attenti al cane”. Le recinzioni di tipo aperto dovranno avere una particolare protezione affinché i passanti non possano introdurre le mani ed il cane non possa esporre la testa o le zampe. Per l'inosservanza degli obblighi di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa.
7. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del servizio pubblico. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata in modo chiaro e visibile dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito avviso all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola ta-

glia che possono essere tenuti in braccio od in borsa. I detentori dei cani devono comunque avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

8. I cani rinvenuti incustoditi sul territorio comunale, devono essere assistiti e segnalati agli organi competenti (Polizia Locale, guardie zoofile, servizio veterinario ASL).
9. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microcip; detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta degli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L e alle guardie zoofile. Per l'inosservanza degli obblighi di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa.
10. Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani, si rimanda alle norme legislative in vigore.

Art. 10 – Gatti e colonie feline

1. I gatti ricoverati in gabbie, locali, devono poter disporre degli spazi previsti dalla tab. 2 del presente Regolamento. Misure inferiori sono permesse solo in caso di prescrizione veterinaria, per il periodo necessario alle cure.
2. I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi, che devono essere puliti quotidianamente. Le strutture per la lungodegenza devono essere dotate di un'ampia superficie di riposo, di oggetti per limare gli artigli, di strutture per arrampicarsi.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o con altri mezzi di costrizione. Per la mancata osservanza di tale divieto è prevista una sanzione amministrativa.
4. I gatti che vivono in libertà nelle colonie feline non possono essere spostati, se non per casi particolari di pericolo per gli stessi; tali casi dovranno essere trattati singolarmente dagli organi competenti, visto il parere del Garante degli Animali. La cattura di tali gatti è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie per il loro benessere, come previsto dalla normativa vigente. L'adozione ne è consentita, ma sotto il controllo dell'ufficio Tutela Animali. Chiunque somministri alimenti ai gatti che vivono in libertà, deve provvedere a mantenere i luoghi interessati in buone condizioni di pulizia e di igiene.
5. Nel caso in cui si debbano aprire dei cantieri (pubblici o privati) su territori occupati da colonie feline, si deve prevedere un'idonea collocazione temporanea o alternativa, in una zona adiacente, dove sia comunque permesso l'accesso per continuare a curare ed alimentare gli animali.
6. I gatti liberi devono essere sterilizzati sotto il controllo dell'ufficio Tutela Animali.

Art. 11 – Cessione di cani e gatti di proprietà

1. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze dei proprietari medesimi, quali grave malattia, ricoveri lunghi, sottoposizione a misure di sicurezza detentiva oppure impossibilità sopravvenuta di convivenza con l'animale, devono fare richiesta di cessione temporanea o definitiva all'Ufficio Tutela Animali del Comune, il quale ufficio, valutate le motivazioni, darà consenso scritto al ricovero dell'animale presso il rifugio o canile, e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e la sterilizzazione, se non già effettuata, saranno posti a carico del cedente, salvo comprovata indigenza dello stesso.
2. In caso di cessione da parte del privato ad altro proprietario privato, se ne dovrà dare comunicazione alla ASL, così come in caso di decesso, entro 15 giorni, come previsto dalla vigente normativa. L'inosservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Art 12 - Altre specie tenute in ambito domestico

1. Le altre specie d'affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro neces-

sità fisiologiche ed etologiche. Per i piccoli mammiferi più frequentemente commercializzati, si rimanda alla tab. 3 del presente Regolamento.

Art. 13 – Animali da reddito

1. Per gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria.
2. Equini. In merito alle dimensioni minime dei box, si veda tab. 4 del presente regolamento. Per gli equini che vivono all'aperto, deve essere prevista una struttura coperta, lo spazio loro destinato deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. Agli animali deve essere lasciata sempre a disposizione acqua, e deve essere garantita loro una costante assistenza sanitaria ed uno stato di benessere.

Titolo III - Animali selvatici ed esotici

Art. 14 – Fauna selvatica autoctona

1. E' vietato sul territorio comunale catturare, molestare, detenere e commercializzare le specie selvatiche, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la caccia e la pesca.
2. In particolare, è fatto divieto catturare, uccidere, maltrattare, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie, distruggere i nidi durante il periodo della riproduzione e dello svezzamento.
3. La detenzione di fauna selvatica deve essere segnalata all'Ufficio Tutelai Animali.
4. La pulizia di laghetti, corsi d'acqua, fontanili, con presenza di animali, siano essi rettili, anfibi, mammiferi, uccelli, dovrà avvenire previa comunicazione all'Ufficio Tutela Animali competente, affinché siano effettuati i controlli che escludano danni agli animali.
5. Per l'apertura di cantieri in cui sia individuata la presenza di animali domestici o selvatici, si dovrà agire come al punto precedente, e si dovrà individuare un sito idoneo per la collocazione temporanea o permanente per gli animali stessi e le dovute misure di tutela per gli animali selvatici coinvolti.

Art. 15 – Animali esotici

1. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare denuncia di detenzione all'Ufficio Tutela Animali e a denunciarne la morte o la eventuale cessione a terzi.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici appartenenti alle specie di cui alla legge 19/12/1975 n. 874, sono disciplinati dalla legge 150 del 7/02/1992.
3. L'allevamento ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dal Comune, che avrà cura di verificare, avvalendosi del Servizio veterinario dell'ASL e/o di esperti, che sussistano i requisiti strutturali ed igienico sanitari necessari per la corretta detenzione di tali animali, nel rispetto delle esigenze degli animali stessi e delle norme di sicurezza.
4. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie in pericolo di estinzione, deve dimostrarne la provenienza, ai sensi della legge n. 874 del 19/12/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV - Esclusioni, sanzioni e norme transitorie e finali

Art. 15 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esse connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolamentato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 16 – Sanzioni

La determinazione specifica delle sanzioni amministrative è rinviata a successiva specifica ordinanza.

Art. 17 – Disposizioni Transitorie

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento le funzioni proprie del Garante degli Animali, sono assunte dal Sindaco, sino alla nomina come sopra prevista ed altresì in caso di dimissioni o revoca del suddetto Garante.
2. Si rinvia all'istituzione dell'ufficio Tutela Animali, per quanto previsto dal presente regolamento in relazione alle competenze ed alle funzioni ad esso inerenti.

Art. 18 – Disposizioni Finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti ed ordinanze sindacali.

Tab.1 - DETENZIONE DI CANI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

Numero cani per unità di ricovero	Superficie di suolo mq per cani di peso < 30 kg	Superficie di suolo mq per cani di peso > 30 kg	Altezza cm
1	4,00	6,00	180
2	7,50	9,00	180
3	10,00	12,00	180

Tab.2 - DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

Numero gatti	Unità di tenuta	Superficie mq	Altezza cm
1	BOX	0,60	0,60
2	BOX	1,00	0,60
3	BOX	1,20	0,60

DETTENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

Numero gatti	Superficie di suolo mq	Altezza cm
1	2,00	100
2	2,00	100
3	2,00	150

nota: il rapporto tra lato piu' corto e lato piu' lungo non deve essere inferiore ad un terzo.

Tab.3 - PICCOLI MAMMIFERI

Specie	Categoria	Superficie	Altezza cm
coniglio nano, cavia domestica, scoiattolo giapponese, ratto, cincilla'	massimo 2 cuccioli o adulti	mq 0,35	40
coniglio nano, cavia domestica, scoiattolo giapponese, ratto, cincilla'	massimo 2 adulti	mq 0,42	60

Specie	Categoria	Superficie	Altezza cm
topo domestico, cricet dorato o russo, gerbillo della mongolia	massimo 2 cuccioli o adulti	mq 0,10	25
topo domestico, cricet dorato o russo, gerbillo della mongolia	da 2 a 10 cuccioli (massimo 2 mesi di età) oppure massimo 4 adulti	mq 0,16	40

Specie	Categoria	Superficie	Altezza cm
furetto	massimo 4 cuccioli	mq 0,35	40
furetto	massimo 2 adulti	mq 0,40	70

IL RAPPORTO TRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

Per il furetto sono necessarie almeno due ore al giorno di permanenza fuori dalla gabbia.

Le femmine partorienti o con cuccioli fino a 30 giorni di età devono essere isolate in gabbie singole.

Tab.4 - DIMENSIONI MINIME PER RICOVERI DI EQUIDI

		Box	Posta
equidi da corsa		3 m x 3,5 m	
equidi selezionati da riproduzione	stalloni	4 m x 5 m	
equidi selezionati da riproduzione	fattrice + redo	4 m x 4 m	
equidi selezionati da riproduzione	fattrice	3 m x 3,5 m	
equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	taglia grande	3 m x 3,5 m	2,2 m x 3,5 m
equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	taglia media	2,5 m x 3 m	1,8 m x 3 m
equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	taglia piccola	2,2 m x 2,8 m	1,6 m x 2,8 m

L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,0 m di media (2,50 per cavalli di taglia piccola).